



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 27/09/2017

OGGETTO:

ART. 13 E SS. DEL CCNL ENTI LOCALI; MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL DIPENDENTE COMUNALE - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO. INDIRIZZO AGLI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore tredici e trenta , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

presenti:

1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO
2 CORVO LAURA
3 STUPPIA CHIARA

Assenti:

1 LAPLACA MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, , dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione su proposta del responsabile SEGRETARIO COMUNALE , che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91 di recepimento della legge 142/90 e art.12 L.R.30/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE PROPONE

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato

-che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Visto

- che la dott. Gianfilippo Marino è impiegato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a diciotto ore;
- la determina sindacale di conferimento di incarico di Responsabile del servizio finanziario, che comprende servizi complessi ed eterogenei quali il Servizio Finanziario, Tributi, Personale ed economato ;

Considerato

-che il processo di attuazione degli obiettivi posti degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

-che l'attuale impiego del dipendente in oggetto , titolare di posizione organizzativa in *part time* a 18 ore settimanali potrebbe ridurre, vista la quantità, la eterogeneità e la complessità delle funzioni e dei procedimenti amministrativi di competenza, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e dai servizi comunali, dall'utenza, dai dipendenti assegnati e dalla normativa vigente;

- che l'impiego parziale pari a 18 ore, unitamente al notevole carico di lavoro di competenza, ad oggi risulta inadeguato rispetto alle attribuzioni e potrebbe condizionare di fatto lo svolgimento del Servizio per motivazioni non imputabili al lavoratore;

Richiamati gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Vista la nota interpretativa dell'Aran, n. 315 /2012, rimessa agli atti;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma del l'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ”;

Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione

purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3,

comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)"];

Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente

trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che l'aumento di 30 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Considerato che nel rendiconto 2016 e previsione 2017/2019 si è provveduto ad effettuare una verifica in ordine al rispetto dei vincoli in materia di personale, ovvero riduzione della spesa, rispetto del pareggio di bilancio;

Dato atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa; che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

Considerato altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

Precisato che l'aumento di 30 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore amministrativo direttivo dott. Gianfilippo Marino al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell'originario contratto individuale di lavoro;

Ritenuto di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa del dipendente Gianfilippo Marino, lavoratore part-time in forza all'Ente precisamente con un incremento orario settimanale da 18 ore a 30 ore al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visto

Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico Degli Enti Locali”;
Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego”; Il vigente Statuto Comunale;
Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa della dipendente Gianfilippo Marino, Istruttore Direttivo Contabile, cat. giuridica ed economica D3, part-time in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 30 (trenta) ore, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi;
- 3) Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio;
- 4) Di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;
- 5) Di recedere dalla convenzione in atto con il comune di Centuripe e di dare opportuna comunicazione al comune in convenzione ;
- 6) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

Servizio**Ufficio**

Ai sensi e per gli effetti della L. R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000
si esprime parere . favorevole .
In ordine alla regolarità tecnica.

Addì 25/09/2017

Il RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to F.Battaglia

Il Resp. del Servizio

Settore Ragioneria**Ufficio FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti della L. R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €
Va imputata al cap.

Addì . 25/09/2017 . .

Il Responsabile del Settore Ragioneria
f.to G.Marino

Visto: L'Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa palesamente:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Altresi, stante l'urgenza

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

Allegati alla Deliberazione:

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 25/09/2017 BATTAGLIA FRANCESCO
PARERI e FIRME TECNICA FAVOREVOLE 25/09/2017 BATTAGLIA FRANCESCO

IL SINDACO:	GLI ASSESSORI:	FIRMA
1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO		f.to dig. ANTONIO CALOGERO BEVILACQUA
2 CORVO LAURA		f.to dig. LAURA CORVO
3 STUPPIA CHIARA		f.to dig. CHIARA STUPPIA

F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

N. . del registro pubblicazioni.

Affissa all'albo Pretorio online dal al senza opposizioni

Pietraperzia, lì

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione , che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune al n. dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Pietraperzia, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;
Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Pietraperzia, lì 27/09/2017

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:
x 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)

Il Responsabile dell'ufficio
F.to BATTAGLIA FRANCESCO

Per ricevuta di adempimento

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione (atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Pietraperzia, lì

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

Il Responsabile del Servizio
F.to BATTAGLIA FRANCESCO

Pietraperzia, lì

